

Informazione alla clientela

Assicurazione di responsabilità civile per le manifestazioni

Edizione 2021

Indice

A. Informazione alla clientela	2
1. Partner contrattuale.....	2
2. Rischi assicurati ed estensione della copertura assicurativa.....	2
3. Validità territoriale.....	2
4. Entrata in vigore, fine e validità dell'assicurazione.....	2
5. Quali premi e spese di commissione deve versare?.....	2
6. Quali sono le conseguenze in caso di mancato pagamento del premio?.....	3
7. Franchigia.....	3
8. In caso di sinistro.....	3
9. Esiste un diritto di revoca e quali sono le sue conseguenze?.....	3
10. Protezione dei dati.....	3

L'informazione alla clientela ha per scopo di far conoscere agli assicurati, per dovere di trasparenza, l'identità della loro Compagnia di assicurazione come pure le particolarità dei prodotti.

I dettagli di ogni copertura assicurativa, i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto sono chiaramente definiti nella polizza assicurativa, nelle Condizioni

generali di assicurazione (CGA) e nelle eventuali condizioni particolari o supplementari che fanno stato in modo esaustivo unitamente a quanto disciplinato dalla legislazione svizzera, segnatamente dalla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

I consulenti delle Generali rimangono volentieri a disposizione per ogni ulteriore informazione.

A. Informazione alla clientela

1. Partner contrattuale

Il Suo partner contrattuale è Generali Assicurazioni Generali (in seguito Generali), la cui sede sociale è in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1. Generali è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

Generali fa parte del Gruppo di assicurazioni Generali di Trieste/Italia. Essa offre pure assicurazioni sulla vita (Generali Assicurazioni per persone, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1) e di protezione giuridica (Fortuna Assicurazione di Protezione Giuridica, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil).

2. Rischi assicurati e estensione della copertura assicurativa

Le presentiamo qui di seguito una breve panoramica delle coperture offerte da Generali per proteggere gli organizzatori di manifestazioni dalle conseguenze finanziarie dei danni corporali o materiali causati a terzi. Se non diversamente stabilito tali assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.

L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione indicata nella polizza, qualora vengano fatte valere delle pretese sulla base delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile.

La copertura si estende alle pretese civili derivanti dalle installazioni utilizzate per la manifestazione. Pagando un supplemento di premio è possibile coprire anche la responsabilità civile derivante da:

- proprietà o locazione di tribune, palchi non permanenti, padiglioni o tendoni da feste
- gestione dei servizi di ristoro per le feste
- organizzazione di cortei.

L'assicurazione comprende due parti:

- il pagamento degli indennizzi dovuti in virtù delle disposizioni legali
- la difesa contro le pretese ingiustificate, ovvero l'assunzione delle spese di periti e avvocati, delle tasse processuali o di altre spese.

Il totale delle indennità e spese versate da Generali per i danni verificatisi durante la manifestazione (ivi compresi i lavori di preparazione e di ripristino) è limitato dalla somma assicurata prevista nel contratto, indipendentemente dal numero di lesi.

Persone assicurate

L'assicurazione copre la responsabilità civile:

- dell'organizzatore della manifestazione (comitato e membri del comitato)
- dei collaboratori e del personale ausiliario (p. es. volontari) dell'organizzatore nello svolgimento delle loro attività al servizio della manifestazione
- dei partecipanti attivi alla manifestazione assicurata (p. es. concorrenti, giocatori); sono escluse le pretese per danni verificatisi fra i partecipanti in occasione di sport di squadra o di combattimento.

I subappaltatori e gli artigiani indipendenti ai quali l'organizzatore ha fatto ricorso (p.es. l'impresa per il montaggio di impalcature) e gli espositori non sono assicurati; essi devono stipulare per proprio conto un'assicurazione di responsabilità civile.

Alcuni rischi complementari

L'assicurazione comprende pure:

- la responsabilità derivante dall'utilizzo di biciclette e ciclomotori, per gli spostamenti effettuati nel quadro della manifestazione, a complemento dell'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria
- la responsabilità civile derivante dal danneggiamento, dalla sottrazione o dalla perdita di effetti depositati nei guardaroba costantemente sorvegliati o chiusi a chiave (danni di guardaroba), a eccezione degli oggetti di valore e delle somme di denaro
- la responsabilità civile dell'organizzatore per i danni corporali subiti dai suoi collaboratori e ausiliari nel quadro delle loro attività.

Esclusioni principali

L'assicurazione **non** copre:

- le pretese per danni concernenti lo stipulante e le persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato responsabile
- le pretese derivanti da una responsabilità contrattuale che superano le disposizioni legali
- i danni subiti da cose esposte, utilizzate o noleggiate nel quadro della manifestazione
- i danni a immobili, edifici, locali e installazioni utilizzati o locati nel quadro della manifestazione
- le pretese per danni economici che non risultano da una lesione corporale né da un danno materiale assicurato causato alla persona lesa.

Questo elenco non è esaustivo. L'assicurazione di responsabilità civile copre tutto quanto non è espressamente escluso nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Le consigliamo di consultarle, onde evitare qualsiasi lacuna della copertura.

3. Validità territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

4. Entrata in vigore, fine e validità dell'assicurazione

- a) La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella polizza.
- b) La copertura assicurativa termina senza disdetta alla data indicata nella polizza.

5. Quali premi e spese di commissione deve versare?

Premio unico

Salvo accordo contrario, il premio è fissato per tutta la durata del contratto. Il premio, più il bollo federale, è esigibile il giorno della consegna della polizza, ma al più presto il giorno dell'inizio dell'assicurazione.

Spese di commissione

Se non paga le fatture, Le richiederemo una spesa di commissione per le diffide. Per la riscossione dei premi, Generali può incaricare un fornitore di servizi di incasso. Questo può addebitare ulteriori spese di commissione. Generali può applicare le spese di commissione per servizi e oneri amministrativi particolari legati al Suo contratto. Ciò include, ad esempio, le spese di commissione per il pagamento dei premi allo sportello postale o per un'ulteriore consegna di documenti già recapitati. È possibile consultare il nostro regolamento relativo alle spese all'indirizzo generali.ch/tasse.

6. Quali sono le conseguenze in caso di mancato pagamento del premio?

Qualora Lei non pagasse il premio entro i termini previsti, riceverà una diffida di pagamento. Generali Le concederà un termine di pagamento di 14 giorni dal ricevimento della diffida. Se tale termine non verrà rispettato, Generali non sarà tenuta a versare prestazioni. Appena pagherà il premio, compresi gli interessi di mora e le spese di commissione, beneficerà nuovamente della copertura assicurativa.

7. Franchigia

La franchigia prevista nel contratto è una franchigia per caso di sinistro, per danni materiali e spese di difesa contro pretese ingiustificate.

Se il contratto lo prevede, si applica pure alle lesioni corporali.

8. In caso di sinistro

Lei è tenuto a notificare immediatamente un sinistro. Generali può richiedere che l'avviso di sinistro avvenga per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Generali

Telefono: +41 800 82 84 86

Modulo per la notifica dei sinistri online: generali.ch/sinistri

Generali Assicurazioni Generali SA

Soodmattenstrasse 2

Casella postale 1047

8134 Adliswil 1

Deve collaborare all'accertamento dei fatti trasmettendo tutte le informazioni e i documenti richiesti da Generali.

In caso di inosservanza di questi obblighi o di comportamento contrario alle regole della buona fede, Generali è liberata dai suoi impegni, sempre che non venga stabilito che la mancanza di collaborazione non sia imputabile ad una colpa o non abbia influito sul danno.

Oltre al rifiuto delle prestazioni, gli atti fraudolenti possono comportare azioni penali.

9. Esiste un diritto di revoca e quali sono le sue conseguenze?

Lei può revocare la Sua proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui ha proposto o accettato il contratto. Il termine è osservato se ci comunica la revoca, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione. Le prestazioni già ricevute devono essere restituite. Lei non ci deve nessun'altra indennità. Ove l'equità lo richieda, ci deve rifondere in tutto o in parte le spese per gli accertamenti particolari svolti in buona fede in vista della conclusione del contratto.

Non è previsto un diritto di revoca per copertura provvisoria.

10. Protezione dei dati

Generali rileva, elabora, trasmette e salva i dati necessari per l'esame della proposta, l'esecuzione del contratto e il rispetto dei requisiti normativi nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili relative alla protezione dei dati, in particolare della Legge federale sulla protezione dei dati. I dati personali forniti a Generali possono essere utilizzati da quest'ultima per la valutazione del rischio, il calcolo del premio, la gestione del contratto, per tutte le operazioni correlate alla fornitura delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione, per analisi statistiche, sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela come pure per scopi di marketing e pubblicitari. È consentita l'eventuale trasmissione a soggetti terzi interessati in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, ad altre società del Gruppo Generali come pure a creditori pignoratizi, autorità ed avvocati. Se necessario, Generali provvederà a richiedere un'ulteriore autorizzazione separata per la raccolta ed il trattamento di dati. Nel contesto di un evento assicurato, le professioni mediche devono essere sciolte dal segreto d'ufficio nei confronti di Generali. I dati vengono conservati da Generali in forma elettronica o fisica, protetta e confidenziale. I dati vengono conservati per almeno 10 anni a partire dalla risoluzione del contratto o dalla liquidazione di un sinistro. Lo stipulante e la persona assicurata hanno il diritto di chiedere a Generali le informazioni previste a norma di legge sul trattamento dei dati che li riguardano. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili su generali.ch/protezionedeidati.